Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 5 gennaio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(147)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Martedì 20 dicembre, alle ore 11.00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Alister Donald McIntosh, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore della Nuova Zelanda.

Martedì 20 dicembre, alle ore 11.20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il colonnello Ernesto Matamoros Meza, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Nicaragua.

(10762)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1966, n. **1167.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Perù, concluso a Lima il 17 marzo 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Perù, concluso a Lima il 17 marzo 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XVI dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Accordo bilaterale sul trasporto aereo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Peruviana.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA PERUVIANA, desiderando disciplinare il trasporto aereo tra i propri territori ed oltre, hanno designato a tale scopo come loro Plenipotenziari:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Sua Eccellenza il dottor Ettore BAISTROCCHI, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia nel Perù;

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PERUVIANA:

Sua Eccellenza il dottor Fernando SCHWALB LÓPEZ-ALDANA, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, e il Tenente Generale F. A. P. Carlos GRANTHON CARDONA, Ministro dell'Aeronautica, i quali, dopo aver scambiato i loro Pieni Poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

A fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

a) il termine « autorità aeronautiche » si riferirà nel caso della Repubblica Italiana al Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, Ispettorato Generale dell'Aviazione Civile, e nel caso della Repubblica Peruviana al Ministerio de Aeronáutica, Dirección General de Aeronáutica Civil, o in entrambi i casi a qualsiasi persona o ente autorizzati ad assumere le funzioni esercitate da queste autorità;

b) il termine « impresa designata » si riferità ad una impresa di trasporto aereo che uno Stato Contraente abbia designato per iscritto all'altro Stato Contraente in conformità all'articolo III del presente Accordo per l'esercizio dei servizi aerei internazionali sulle rotte specificate ai sensi dal paragrafo (2) dello articolo II;

c) i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scali per fini non di traffico » hanno per l'applicazione del presente Accordo il significato attribuito negli articoli 2° e 96° della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale del 7 dicembre 1944 nella sua redazione ultimamente in vigore.

Articolo II

1) Allo scopo di consentire che l'impresa designata possa operare i servizi aerei internazionali sulle rotte specificate in conformità al paragrafo 2), ciascuno Stato Contraente garantirà all'altro Stato Contraente:

a) il diritto di volare senza fare scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente;

b) il diritto di fare scali nel proprio territorio per fini non commerciali;

c) il diritto di fare scali nei punti del proprio territorio specificati nelle rotte stabilite ai sensi del paragrafo 2) per imbarcare o sbarcare a fini commerciali passeggeri, posta e/o merci.

2) Le rotte sulle quali le imprese designate dei due Stati Contraenti saranno autorizzate ad esercitare i servizi aerei internazionali sono quelle che risultano nella « Tabella delle Rotte » annessa a questo Accordo.

Articolo III

1) I servizi aerei internazionali sulle rotte specificate, ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo, possono essere iniziati in qualsiasi momento, semprechè:

a) lo Stato Contraente al quale sono stati concessi i diritti specificati nel paragrafo 1) dell'articolo II abbia designato per iscritto un'impresa, e

b) che lo Stato Contraente che concede tali diritti abbia autorizzato l'impresa designata ad iniziare i servizi aerei.

2) Subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3) e 4) del presente articolo, e a quanto previsto nello articolo VIII del presente Accordo, lo Stato Contraente che accorda questi diritti concederà senza indugio la suddetta autorizzazione per il servizio aereo internazionale.

3) Ciascuno Stato Contraente ha il diritto di richiedere all'impresa designata dell'altro Stato Contraente di fornire le prove che essa è in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti del rispettivo Stato Contraente per l'esercizio del traffico aereo internazionale.

4) Ciascuno Stato Contraente può impedire l'esercizio dei diritti concessi nell'articolo II del presente

Accordo a qualsiasi impresa designata dall'altro Stato Contraente, ove tale impresa non sia in grado di provare, se richiesta, che una parte essenziale della proprietà ed il controllo effettivo di detta impresa sono nelle mani di cittadini o enti dell'altro Stato Contraente, o di questo medesimo.

Articolo IV

1) Ciascuno Stato Contraente può revocare, o limitare, imponendo condizioni, l'autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo III nel caso in cui l'impresa designata non si attenga alle leggi e ai regolamenti dello Stato Contraente che ha concesso i diritti, o non si attenga alle disposizioni fissate nel presente Accordo o alle obbligazioni che da esse derivano. Quanto sopra si applicherà altresì se non si fornisce la prova menzionata al paragrafo 4) dell'articolo III. Ciascuno Stato Contraente eserciterà tale diritto solamente dopo consultazioni secondo quanto convenuto nell'articolo XIII del presente Accordo, a meno che non sia necessario procedere ad una immediata sospensione del servizio o alla imposizione di condizioni al fine di evitare ulteriori infrazioni alle leggi o regolamenti.

2) Cascuno Stato Contraente avrà diritto di sostituire, mediante comunicazione scritta all'altro Stato Contraente, un'impresa designata con altra impresa, alle condizioni stabilite dall'articolo III del presente Accordo. La nuova impresa designata godrà dei medesimi diritti e avrà le stesse obbligazioni dell'impresa che sostituisce.

Articolo V

1) I carburatori, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente o presi a bordo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazi doganali e da ogni gravame fiscale, sotto osservanza delle formalità doganali prescritte nei rispettivi Stati.

2) Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata nei servizi convenuti in voli da, per o attraverso il territorio di una Parte Contraente sono ammessi nel teritorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea da diritti di dogana, spese di ispezione o altri gravami fiscali.

3) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo destinati ad uso degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte Contraente, autorizzata ad esercire i servizi convenuti, sono esenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, dal pagamento di dazi doganali e altri gravami fiscali, anche quando i materiali indicati siano consumati od usati dagli stessi aeromobili nel corso di voli sopra detto territorio.

4) I carburanti, i lubrificanti, le dotazioni normali di bordo, le parti di ricambio e le provviste di bordo che, in base alle disposizioni dei precedenti paragrafi, godono di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorità doganali dell'altra Parte Contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati, debbono essere riesportati. In attesa di essere usati o riesportati debbono rimanere sotto controllo doganale.

Articolo VI

1) L'impresa designata di ciascuno degli Stati Contraenti godrà di eque e pari possibilità nell'esercizio del servizio su qualsiasi rotta specificata conformemente al paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo.

2) Nell'esercizio del servizio aereo internazionale sulle rotte specificate ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo, l'impresa designata di ciascuno Stato Contraente dovrà tenere in considerazione gli interessi dell'impresa designata dell'altro Stato Contraente al fine di non interferire indebitamente con i servizi aerei che quest'ultima impresa opera sulle medesime rotte o parte di esse.

3) Il servizio aereo internazionale su ciascuna delle rotte specificate ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo dovrà avere come obiettivo principale quello di offrire una capacità adeguata a soddisfare le prevedibili domande del traffico da e per il territorio dello Stato Contraente che designa l'impresa. Il diritto di questa impresa di effettuare servizi tra i punti di una rotta specificata ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II del presente Accordo che si trovino nel territorio dell'altro Stato Contraente, e i punti situati nel territorio di un terzo Paese o di altri Paesi, dovrà essere esercitato nell'interesse di uno svolgimento ordinato del traffico aereo internazionale, in modo che la capacità tenga conto:

a) della domanda di traffico da e per il territorio dello Stato Contraente che abbia designato l'impresa;

b) della domanda di traffico esistente nelle zone attraversate dai servizi aerei, tenendo conto dei servizi locali e regionali;

c) delle esigenze economiche di un servizio aereo di transito.

Articolo VII

1) L'impresa designata dovrà comunicare alle Autorità aeronautiche di ambedue gli Stati Contraenti, per lo meno trenta giorni prima dell'inizio dei servizi sulle rotte specificate, ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo, il tipo di servizio, i tipi di aeromobili che saranno impiegati, e gli itinerari. Ciò vale anche nel caso di successive modifiche.

2) Le Autorità aeronautiche di uno Stato Contraente dovranno presentare alle Autorità aeronautiche dell'altro Stato Contraente, quando si richieda, tutte le pubblicazioni periodiche o altre informazioni statistiche relative all'impresa designata che possano debitamente essere richieste al fine di controllare la capacità offerta dall'impresa designata del primo Stato Contraente sulle rotte specificate ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II del presente Accordo. Tali informazioni devono contenere tutti i dati necessari per determinare il volume, così come anche l'origine e la destinazione del traffico.

Articolo VIII

1) Le tariffe che si applicheranno per passeggeri e merci sulle rotte specificate ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo saranno fissate prendendo in considerazione tutti i fattori principali, come il costo di esercizio, ragionevoli profitti, le caratteristiche delle varie rotte e le tariffe richieste da altre imprese aeree che operano sulle medesime rotte o parte di esse. Nel fissare dette tariffe si farà in modo che vengano osservate le clausole dei seguenti punti;

2) Le tariffe devono essere fissate, se possibile, per ciascuna rotta e conformemente ad accordo intercorso tra le rispettive imprese designate. A tal fine le imprese designate dovranno prendere le decisioni in conformità col sistema per la determinazione delle tariffe dell'Associazione del Trasporto Aereo Internazionale (IATA), oppure, se possibile, le imprese designate dovranno accordarsi direttamente tra loro previa intesa con le imprese aeree di terzi Paesi che operano sulle medesime rotte o parte di esse.

3) Qualsiasi tariffa così concordata dovrà essere sottoposta alla approvazione delle Autorità aeronautiche di ambedue gli Stati Contraenti per lo meno trenta giorni prima della data fissata per la sua entrata in vigore. In casi speciali tale periodo può essere ridotto sempre che le Autorità aeronautiche siano d'accordo.

4) Qualora non si raggiunga un accordo, ai sensi del paragrafo 2) di questo articolo, tra le imprese designate, o se uno degli Stati Contraenti non si trovi d'accordo sulle tariffe sottoposte alla sua approvazione, ai sensi del paragrafo 3), le Autorità aeronautiche dei due Stati Contraenti dovranno, di comune accordo, fissare le tariffe per quelle rotte o parti di esse sulle quali non è stato raggiunto alcun accordo.

5) Nel caso che non si raggiunga un accordo tra le Autorità aeronautiche dei due Stati Contraenti, ai sensi del paragrafo 4) di questo articolo, dovranno conseguentemente applicarsi le clausole dell'articolo XIII del presente Accordo. Fintantochè non sia stata pronunciata una sentenza arbitrale, lo Stato Contraente che ha manifestato la propria disapprovazione alle tariffe ha il diritto di esigere dall'altro Stato Contraente il mantenimento delle tariffe precedenti.

Articolo IX

Nel caso dell'entrata in vigore di una convenzione generale multilaterale sul trasporto aereo, accettata da ambedue gli Stati Contraenti, prevarranno conseguentemente le clausole della convenzione multilaterale. Tutte le conversazioni al fine di determinare fino a che punto il presente Accordo sarà derogato, sostituito, modificato o integrato dalle clausole della convenzione multilaterale, si effettueranno in conformità con l'articolo XII del presente Accordo.

Articolo X

Ciascuna impresa designata da uno Stato Contraente può mantenere ed impiegare il proprio personale per i suoi servizi negli aeroporti e nelle città dell'altro Stato Contraente in cui la medesima impresa si proponga di mantenere un'agenzia. Se una impresa aerea designata non stabilisce una propria organizzazione negli aeroporti dell'altro Stato Contraente resta inteso che la medesima farà compiere il lavoro in questione, nei limiti del possibile, dal personale dell'aeroporto o da quello dell'impresa aerea designata dall'altro Stato Contraente.

Articolo XI

Qualora sia necessario si avrà uno scambio di opinioni tra le Autorità aeronautiche dei due Stati Contraenti al fine di realizzare una stretta cooperazione ed intesa su tutti i punti relativi alla applicazione ed interpretazione del presente Accordo.

Articolo XII

Ciascuno degli Stati Contraenti può chiedere in qualsiasi momento le consultazioni allo scopo di esaminare modifiche al presente Accordo o alle rotte. Lo stesso dicasi per l'esame dell'interpretazione e applicazione dell'Accordo se, a giudizio di uno degli Stati Contraenti, lo scambio di opinioni previsto dall'articolo XI del presente Accordo non abbia dato risultati. Le consultazioni dovranno avere inizio entro i sessanta giorni a partire dal ricevimento della domanda.

Articolo XIII

1) Nel caso di disaccordo circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, che non possa risolversi ai sensi dell'articolo XII del presente Accordo, la questione sarà sottoposta ad un tribunale arbitrale a richiesta di uno degli Stati Contraenti.

2) Il tribunale arbitrale verrà in ogni caso costituito in modo che ciascuno degli Stati Contraenti designi un arbitro, e gli arbitri così nominati designeranno di comune accordo un cittadino di un terzo Stato come arbitro presidente. Qualora gli arbitri non siano stati designati entro un periodo di sessanta giorni, e l'arbitro presidente entro un periodo di novanta giorni a partire dalla data in cui uno degli Stati Contraenti ha notificato la sua intenzione di ricorrere ad un arbitrato, ciascuno degli Stati Contraenti, in mancanza di altra intesa, può chiedere al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) di effettuare le nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente abbia la nazionalità di uno degli Stati Contraenti o sia impedito per altra causa, il suo sostituto nella carica provvederà alle nomine necessarie.

3) Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Le decisioni sono obbligatorie per ambedue gli Stati Contraenti. Ciascuno degli Stati Contraenti sostiene le spese del proprio arbitro. Le altre spese saranno ripartite in parti uguali tra i due Stati Contraenti. Per il resto il tribunale arbitrale adotterà un proprio regolamento.

Articolo XIV

Il presente Accordo, qualsiasi modifica venga apportata al medesimo e qualsiasi scambio di note, ai sensi del paragrafo 2) dell'articolo II del presente Accordo, saranno comunicati all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale per la registrazione.

Articolo XV

Il presente Accordo sostituirà tutti gli Accordi esistenti per i servizi aerei internazionali tra gli Stati Contraenti.

Articolo XVI

1) Il presente Accordo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Roma.

2) Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

3) Ciascuno Stato Contraente potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. L'Accordo deve rimanere in vigore un anno dopo il ricevimento della denuncia da parte dell'altro Stato Contraente.

FATTO a Lima, addì diciassette del mese di marzo dell'anno millenovecentosessantaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

BAISTROCCHI

SCHWALB LÒPEZ-ALDANA
GRANTHON CARDONA

TABELLA DELLE ROTTE

ROTTE ITALIANE INTERESSANTI IL TERRITORIO PERUVIANO

Scali in Italia - Lisbona - Caracas - Bogotà - Quito - Lima - Santiago del Cile e/o Buenos Aires, e viceversa. Con facoltà di omettere scali su uno, alcuni o tutti i voli.

ROTTE PERUVIANE INTERESSANTI IL TERRITORIO ITALIANO

Scali in Perù - Quito - Bogotà - Caracas - Lisbona - Roma e viceversa. Con facoltà di omettere scali su uno, alcuni o tutti i voli.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. **1168.**

Contingenti tariffari a dazio ridotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1966 all'11 settembre 1966, per la « carne congelata della specie bovina domestica in quarti anteriori e pezzi disossati » (voce della tariffa ex 02.01-A-II) destinata alla trasformazione sotto controllo doganale, proveniente da Paesi estranei alla Comunità economica europea, si applica il dazio del 13,70% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 12.000 espresse in carne non disossata.

Per l'utilizzo del suddetto contingente, 100 kg. di carne disossata equivalgono a 130 kg. di carne non disossata.

Durante lo stesso periodo è sospesa l'applicazione del dazio per gli stessi prodotti provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1966, per le lamiere dette « magnetiche » aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in Watt per kg. non superiore a 0,75 Watt (lamiere a cristalli orientati) (voci della tariffa numeri 73.13-A-I e 73.15-B-VI-a-1), provenienti da Paesi estranei alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, si applica il dazio del 6% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 500, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO — FANFANI — ANDREOTTI — TOLLOY — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. **1169.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Santa Maria Maddalena, nel comune di Poggibonsi, con quella di Santa Maria delle Grazie, nel comune di Colle Val d'Elsa (Siena).

N. 1169. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore Apostolico della Diocesi di Colle Val D'Elsa in data 1° aprile 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di Santa Maria Maddalena, in contrada Castiglioni del comune di Poggibonsi (Siena), con quella di Santa Maria delle Grazie, in contrada Sant'Andrea a Strada del comune di Colle Val d'Elsa (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. **1170.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia del SS. Crocifisso con la Parrocchia della SS. Concezione, nel comune di Filignano (Campobasso).

N. 1170. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, il decreto dell'Ordinario diocesano di Isernia e Venafro in data 1° gennaio 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia del SS. Crocifisso, in frazione Selvone del comune di Filignano (Campobasso), con quella della SS. Concezione, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. **1171.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio, nel comune di Melilli (Siracusa).

N. 1171. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 1° gennaio 1966, integrato con dichiarazione del 15 gennaio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio, in frazione San Focà del comune di Melilli (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. **1172.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, nel comune di Sesto Campano, con quella di San Giovanni Dé Graecis, in Venafro (Campobasso).

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Isernia e Venafro in data 1° gennaio 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di San Giovanni Bosco, in frazione Roccapipirozzi del comune di Sesto Campano, con quella di San Giovanni Dé Graecis, in Venafro (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1966.

Ripartizione dei rimanenti utili della lotteria « Italia » svoltasi a Roma il 6 gennaio 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con i successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963 e 4 marzo 1964;

Visto il proprio decreto 16 dicembre 1964, n. 1616, con il quale gli utili della lotteria « Italia » svoltasi a Roma il 6 gennaio 1964 sono stati devoluti, per il 96,420% dell'ammontare complessivo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

I rimanenti utili della lotteria « Italia » svoltasi a Roma il 6 gennaio 1964 sono devoluti, pari al 3,580% ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1. Federazione Italiana Donne Giuriste aderenti alla Federation International des Femmes des Carriére Juridiques - Bologna 0,03312 %
2. Colonia permanente per la gioventù povera - frazione Cellena - Santa Fiora (Grosseto) . . . . 0,04637 %
3. Istituto medico psico pedagogico per ipodotati recuperabili - Bologna . . . . . 0,13248 %
4. Centro di addestramento professionale - Carpineto Romano (Roma) . . . . . . 0,07949 %
5. Casa del fanciullo - Corato (Bari) . . 0,05299 %
6. Centro Internazionale di Studi e di Relazioni Culturali - Roma . . . . . . 0,43057 %
7. Asilo Infantile « Quartiere Uliveto » - San Severo (Foggia) . . . . 0,05961 %
8. Parrocchia di Vaiano - Castiglione in Teverina (Viterbo) . . . . 0,03312 %
9. Congregazione delle Suore Benedettine Riparatrici del Santo Volto di N. S. Gesù Cristo - Roma . . . . 0,03312 %
10. Scuola Materna Privata - Villa Chiaviche - Cesena (Forlì) . . . . 0,03312 %
11. Asilo Infantile « S. Paolo della Croce » in Ciampino - Marino (Roma) . . . . . . 0,02649 %
12. Centro Assistenza all'Infanzia - Rimini (Forlì) . . . . 0,06624 %
13. Opere Assistenziali Parrocchia San Michele Arcangelo - Foggia . . . . 0,02649 %
14. Parrocchia di Santa Maria Assunta di Baffadi - Casola Valsenio (Ravenna) . . . 0,03312 %
15. Istituto per Profughi Cecoslovacchi - Roma . . . . 0,06624 %
16. Casa Madre delle Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato - Fiesole (Firenze) . . . . 0,03312 %
17. Parrocchia San Pietro Apostolo per Asilo Infantile - Spinazzola (Bari) . . . 0,02649 %
18. Ente Assistenza Lavoratrici Domestiche Italiane - Roma . . . . 0,03974 %
19. Istituto Unitas Catholica - Anzio (Roma) . . . . 0,03974 %
20. Seminario Vescovile per le opere assistenziali - Amelia (Terni) . . . . . . 0,03312 %
21. Istituto Maria Ausiliatrice - Caltagirone (Catania) . . . . 0,03312 %
22. Casa delle Madri - Cagliari . . . . . 0,06624 %
23. Casa Studio delle Figlie di Gesù Crocifisso - Roma . . . . 0,03312 %
24. Casa Cuore Immacolato di Maria - Re (Novara) . . . . 0,06624 %
25. Istituto Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso - località Collevalenza - Todi (Perugia) . . . . 0,06624 %
26. Ricovero San Vincenzo - Ploaghe (Sassari) . . . . 0,03312 %
27. Asilo Infantile della Parrocchia di San Gavino Martire - Esporlatu (Sassari) . 0,03312 %
28. Parrocchia di San Giuseppe per le opere assistenziali - Sassari . . . . . . 0,13248 %

29. Orfanotrofio Maschile - Dorgali (Nuoro) 0,03312 %
30. Orfanotrofio - Orroli (Nuoro) . . . . 0,03312 %
31. Comitato « San Vigilio » - Trento . . 0,03312 %
32. Asilo Infantile del Convento San Antonio in San Leonardo - Catanzaro . . . . 0,06624 %
33. Circolo Culturale « Rodolfo Morandi » - Pordenone (Udine) . . . . 0,06624 %
34. A.I.C.S. - Associazione Italiana Circoli Sportivi - Comitato Provinciale - Roma . 0,56306 %
35. Parrocchia di Santa Maria Assunta - per la Casa del Fanciullo Sacro Cuore di Gesù - Allumiere (Roma) . . . . . . 0,03312 %
36. Parrocchia di Santa Caterina V. M. per la Conferenza di San Vincenzo de Paoli - Chiusa Sclafani (Palermo) . . . . . 0,03312 %
37. Parrocchia di Santa Felicita in frazione Rocche per le opere assistenziali - Civitella del Tronto (Teramo) . . . . 0,03312 %
38. Parrocchia di San Giorgio in frazione Montemerano per le opere assistenziali - Manciano (Grosseto) . . . . . 0,03312 %
39. Casa della Fanciulla « Battista Vaccaro » - frazione Cirella - Diamante (Cosenza) . . . . . 0,03312 %
40. Parrocchia di Santa Cristina in frazione Pagnana per le opere assistenziali - Empoli (Grosseto) . . . . . . 0,03312 %
41. Convento dei Padri Passionisti in frazione San Giovanni in Venere per le opere assistenziali - Fossacesia (Chieti) . . . 0,03312 %
42. Collegio di Educazione Prima Infanzia - Francavilla a Mare (Chieti) . . 0,02536 %
43. Parrocchia di San Clemente per le opere assistenziali - Genga (Ancona) . . 0,03312 %
44. Istituto Boccone del Povero - Giuliana (Palermo) . . . 0,03312 %
45. Parrocchia di San Pietro per le opere assistenziali - Guardea (Terni) . . 0,03312 %
46. Parrocchia di San Giovanni Battista per il Patronato San Giuseppe - Lugo Vicentino (Vicenza) . . . . 0,03312 %
47. Asilo Infantile « Stella Fulgens » in frazione Siponto - Manfredonia (Foggia) . 0,03312 %
48. Centro Assistenza Ex Degenti - Milano 0,03312 %
49. Parrocchia di San Giorgio per l'Asilo Infantile « Monumento ai Caduti » - Quinto Vicentino (Vicenza) . . . . 0,03312 %
50. Parrocchia di San Martino Vescovo per l'Asilo Infantile in frazione Cana - Roccalbegna (Grosseto) . . 0,03312 %
51. Parrocchia della Santissima Annunziata in frazione Montisi per le opere assistenziali - San Giovanni d'Asso (Siena) . . 0,03312 %
52. Opera Assistenza Missionari Oblati di Maria Immacolata - Santa Maria a Vico (Caserta) . . . . 0,03312 %
53. Opera « Madonna del Rosario » - Taranto . . . . . 0,03312 %
54. Scuola Materna « Attilio Presicce » - Tiggiano (Lecce) . . . . . 0,03312 %
55. Parrocchia di Santo Stefano in frazione Santo Stefano per l'Asilo Infantile - Zimella (Verona) . . . . 0,03312 %
56. Ente Comunale Assistenza - Cassano Magnago (Varese) . . . . 0,03974 %
57. Centro Climatico San Paolo in Lanzo - Martina Franca (Taranto) . . . . 0,02649 %
58. Centro Italiano Femminile « Istituto Arch. Nicola Margiotta » - Brindisi . . . . 0,02649 %
59. Ente Comunale Assistenza - Lecco (Como) . . . . 0,03974 %
60. Ente Comunale Assistenza - Varese . 0,03974 %
61. Ente Comunale Assistenza - Somma Lombardo (Varese) . . . . 0,03974 %
62. Ente Comunale Assistenza - Buguggiate (Varese) . . . . 0,01325 %
63. Ospizio di Santa Maria di Loreto - Cassano al Ionio (Cosenza) . . . . . . 0,03065 %
64. Ente Comunale Assistenza - Besozzo (Varese) . . . . 0,02649 %
65. Ente Comunale Assistenza - Arcisate (Varese) . . . . 0,02655 %

Dato a Roma, addì 22 agosto 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI — COLOMBO TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1966
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 384

(10436)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1966.

Elevazione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali in servizio nel comune di Rapallo (Genova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, numero 488, e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, recanti modificazioni alle disposizioni per la liquidazione dell'indennità di carovita e relative quote complementari a favore dei dipendenti statali;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, riguardante la soppressione dell'indennità di carovita, escluse le relative quote complementari che con il successivo art. 4 hanno assunto la denominazione di quote di aggiunta di famiglia;

Rilevato che nel comune di Rapallo, della provincia di Genova, il costo dell'alimentazione è particolarmente elevato e che il Comune stesso è collegato con il rispettivo capoluogo di Provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, per cui può considerarsi formante unico centro economico con il capoluogo medesimo dal quale non dista più di 30 chilometri;

Riconosciuto, pertanto, che il Comune suddetto si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 e dall'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Al personale con sede normale di servizio nel comune di Rapallo, le quote di aggiunta di famiglia

spettanti ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 7 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, sono attribuite, a decorrere dal 1° luglio 1966, nella misura stabilita per la sede di servizio nel comune di Genova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1966
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 350

(10639)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1966.

Disposizioni per l'ammasso volontario del bergamotto nella campagna di conferimento 1964-65.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di sostenere l'ammasso volontario della essenza di bergamotto, per favorire la difesa dell'economicità della produzione dell'essenza e la stabilità del suo prezzo di mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente, fra l'altro, la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per corrispondere acconti ai conferenti, nonchè di contributi statali nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che, nel caso, sussistono le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la domanda avanzata dal Consorzio del bergamotto intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario del bergamotto, su base nazionale nella campagna di conferimento 1964-1965;

Considerato che il Consorzio del bergamotto, istituito con decreto ministeriale 28 maggio 1946 in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 21 giugno 1946) e sottoposto al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avendo già effettuata per vari anni la gestione dell'ammasso obbligatorio dell'essenza del bergamotto a termini del decreto ministeriale sopra citato, fino a che non è intervenuta la sentenza n. 54 in data 14 giugno 1962 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del regio decreto-legge 3 aprile 1936, n. 278, sulla disciplina della produzione del bergamotto, possiede di conseguenza la capacità organizzativa e le attrezzature necessarie per l'esercizio del suddetto ammasso volontario;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio del bergamotto intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese di gestione e negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per la attuazione dell'ammasso volontario su base nazionale della essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1964-1965.

Art. 2.

Sono concessi al Consorzio del bergamotto i seguenti contributi:

a) un contributo fino alla misura massima dello 80 % nelle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario dell'essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1964-1965;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti nella misura massima di lire 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di lire 55 milioni.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione alla entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore ai limiti anzidetti, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di spesa di lire 55 milioni.

Art. 3.

Ai fini dell'erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2 il Consorzio del bergamotto, per la suddetta campagna di ammasso, deve:

a) fornire, entro il 31 marzo 1967, al Ministero della agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni gli elementi necessari per stabilire l'importo pro-chilo distintamente di tutte le spese generali e di amministrazione, in esse comprese quelle di assicurazione contro il furto e l'incendio, e delle spese tecniche per l'attuazione dell'ammasso (raccolta, conservazione, ecc.);

b) sottoporre alla preliminare approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso;

c) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti, con le seguenti indicazioni: data del conferimento, qualità del prodotto conferito, quantitativo conferito. Detti elenchi debbono essere vistati dal presidente della Commissione di cui al successivo art. 5;

e) fornire un analitico elenco delle vendite del prodotto ammassato, con le seguenti indicazioni: data delle vendite, quantitativo venduto, tipo del prodotto venduto, importo riscosso, modalità di pagamento da parte del compratore e cioè per contanti o con pagamento differito, in quest'ultimo caso indicandone il periodo,

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono all'ammasso volontario il prodotto di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto sul prezzo che sarà realizzato nella vendita non inferiore al 70% del valore di mercato esistente al momento del conferimento, sentita la Commissione di cui al successivo art. 5.

Il finanziamento per la corresponsione dell'acconto di cui sopra deve essere assicurato mediante convenzioni con gli Istituti di credito ad un tasso non superiore a tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è nominata una Commissione, con sede a Reggio Calabria, composta da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la presiede, da un rappresentante dell'Ente gestore dell'ammasso e da due rappresentanti delle Organizzazioni agricole sindacali maggiormente rappresentative.

Tale Commissione ha il compito:

di assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso del bergamotto in tutte le zone interessate;

di risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra l'Ente gestore ed i conferenti nella interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

di vistare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 3, accertandone e dichiarandone la rispondenza con gli effettivi conferimenti;

di esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura, il proprio parere su quant'altro possa avere riflesso con l'attuazione del presente provvedimento.

In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

Art. 6.

La liquidazione del contributo, per l'anzidetta gestione di ammasso 1964-1965, sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli elementi e documenti forniti dal Consorzio del bergamotto ai sensi del precedente art. 3, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 7.

Per la campagna di conferimento indicata nel precedente art. 1, il Consorzio del bergamotto deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la approvazione il rendiconto finale di gestione.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione di cui al precedente art. 5, saranno indicati i quantitativi di essenza di bergamotto conferiti e venduti; le spese di gestione compresi in esse gli oneri per interessi; l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti; le somme ricavate dalla vendita del prodotto; il contributo erogato dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 8.

Sul capitolo 8194/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1966, è impegnata la somma di lire 55 milioni per la erogazione del contributo assegnato con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1966

Il Ministro: Restivo

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1966
Registro n. 20 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 366

(10915)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1966.

Sostituzione di un componente e del segretario del Comitato consultivo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1965, n. 235, concernente la composizione del Comitato consultivo previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la lettera n. 103101 del 7 novembre 1966 dello Istituto nazionale per il commercio con l'estero con la quale si comunica che il comm. dott. Giuseppe Scala è stato nominato direttore generale di detto Istituto in sostituzione del gr. uff. dott. Lodovico Groja;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Giuseppe Scala, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, è nominato membro effettivo del Comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, in sostituzione del gr. uff. dott. Lodovico Groja.

Art. 2.

Il dott. Calogero Vinci, direttore di sezione del Ministero del commercio con l'estero, è nominato segretario di detto Comitato in sostituzione del dott. Ferrer Ortenzi, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1966

p. *Il Ministro*: Graziosi

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1966
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 50

(10667)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1966.
Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, n. 7922, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Rieti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1955, n. 4950, con cui venne approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1964, n. 3530, col quale è stata disposta la istruttoria dello schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia medesima;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo concernente la iscrizione tra le acque pubbliche di altre sorgenti, fossi, ecc. in territorio della provincia di Rieti;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugl'impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del terzo elenco delle acque pubbliche della provincia di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Rieti è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° dicembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Rieti

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Gruppo sorgenti Acquagrossa o Acquarozzo	Fosso Valle dei Molini	Rivodutri	Tutte le sorgenti, compreso il fosso di adduzione nel fosso Valle dei Molini (sponda sinistra)
2	Gruppo sorgenti Ara Lupara	Fosso del Ponte	Id.	Tutte le sorgenti, compresi i fossi di adduzione nel fosso del Ponte (sponda destra)
3	Fosso del Ponte	Fosso Valle dei Molini (sponda sinistra)	Rivodutri e Poggio Bustone	Tutto il percorso
4	Lago Pozzo (ponte Crispolti)	Comunica col lago di Ripa Sottile per canale Vergara	Poggio Bustone e Rieti	Tutto lo specchio
5	Lago in contrada Rio della Vigna	Comunica col lago Lungo	Rieti	Tutto lo specchio In prossimità del lago Lungo
6	Lago di Casa Rossa n. 1	Isolato	Id.	Tutto lo specchio Di estensione maggiore. In prossimità del lago di Ripa Sottile
7	Lago di Casa Rossa n. 2	Id.	Id.	Tutto lo specchio Di estensione minore. In prossimità del lago di Ripa Sottile
8	Lago Procoio	Id.	Id.	Tutto lo specchio Trattasi del lago più grande
9	Pozzo in contrada Campo Lugnano o Campoloniano	Collegato con la falda freatica di Campo Lugnano	Id.	Tutta la zona freatica interessante il pozzo Sulla proprietà Sentinelli Giuliana e Quirino (catasto Rieti, foglio 26, mappale 5)
10	Id.	Id.	Id.	Tutta la zona fraetica interessante il pozzo Sulla proprietà Scanzani Dante e Ovidio (catasto Rieti, foglio 95, mappale 24)
11	Id.	Id.	Id.	Sulla proprietà Scanzani Dante e Ovidio (catasto Rieti, foglio 95, mappale 88)
12	Lago di Ventina	Comunica col Velino (sponda destra) entrando in provincia di Terni per mezzo di canale	Colli sul Velino (già Labro) e Terni	Tutto lo specchio ricadente in provincia di Rieti L'altra parte dello specchio che è minore, ricade in provincia di Terni
13	Stagno di Rascino	Isolato	Fiamignano	Tutto lo specchio

(10116) Roma, addì 1° dicembre 1966 *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1966.
Modificazioni alla nomenclatura statistica delle merci della tariffa dei dazi doganali di importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;
Visto l'art. 41 delle disposizioni preliminari alla tariffa stessa;
Ritenuta la necessità di modificare la nomenclatura statistica di alcune voci della tariffa doganale in armonia con la relativa nomenclatura adottata in sede C.E.E. nella regolamentazione dei prodotti oggetto della politica agricola comune;
Su conforme parere dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 10 novembre 1966, la nomenclatura statistica delle merci comprese nelle voci doganali elencate nella unita tabella, è modificata come indicato per ciascuna voce nella tabella stessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1966

Il Ministro: PRETI

TABELLA

Pag. 34 - Voce n. 07.01-N-I; numero della statistica:
Il numero della statistica « 47 » è sostituito con la lettera « a » ed è inserita, a piè pagina, la seguente discriminazione statistica:
a { 71 - destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
74 - altre

Pag. 34 - Voce n. 07.01-S; numero della statistica « a » e relativa discriminazione statistica « a », a piè pagina:
Il numero della statistica « a » e della relativa discriminazione statistica « a », a piè pagina, è modificato in « b ».

Pag. 35 - Voci n.ri 07.02-A-II e 07.02-B; numeri della statistica:
I numeri della statistica « 04 » e « 07 » sono sostituiti, rispettivamente, con le lettere « a » e « b », e sono inserite, a piè pagina, le seguenti discriminazioni statistiche:
a { 02 - olive
05 - non nominati
b { 08 - olive
11 - altri

Pag. 35 - Voce n. 07.03-A-I; numero della statistica:
Il numero della statistica « 01 » è sostituito con la lettera « c » ed è inserita, a piè pagina, la seguente discriminazione statistica:
c { 15 - destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
18 - altre

Pag. 35 - Voci n.ri 07.03-E-I e 07.03-E-III; numeri della statistica « a » e « b » e relative discriminazioni statistiche « a » e « b », a piè pagina:
I numeri della statistica « a » e « b » e delle relative discriminazioni statistiche « a » e « b », a piè pagina, sono modificati, rispettivamente, in « d » ed « e ».

Pag. 36 - Voci n.ri 07.04-B-I-a, 07.04-B-I-b-2 e 07.04-B-II-a; numeri della statistica:
I numeri della statistica « 07 », « 11 » e « 14 », sono sostituiti, rispettivamente, con le lettere « a », « b » e « c » e sono inserite, a pie pagina, le seguenti discriminazioni statistiche:
a { 05 - olive
06 - altri
b { 09 - olive
10 - non nominati
c { 12 - olive
13 - altri

Pag. 36 - Voce n. 07.04-B-II-b-3; numero della statistica « a » e relativa discriminazione statistica « a », a piè pagina:
Il numero della statistica « a » e della relativa discriminazione statistica « a », a piè pagina, è modificato in « d ».

Pag. 85 - Voce n. 15.07-B-I-b-1-bb-beta a' numero della statistica « a » e relativa discriminazione statistica « a », a piè pagina:
Il numero della statistica « a » è sostituito con il n. « 143 » ed è soppressa, a piè pagina, la relativa discriminazione statistica « a ».

Pag. 85 - Voce n. 15.07-B-I-b-2-aa-beta; numero della statistica « b » e relativa discriminazione statistica « b », a piè pagina:
Il numero di statistica « b » e della relativa discriminazione statistica « b », a piè pagina, è modificato in « a ».

Pag. 85 - Voce n. 15.07-B-I-b-2-bb-alfa; numero della statistica « c » e relativa discriminazione statistica « c », a piè pagina:
Il numero della statistica « c » è modificato in « b » e la relativa discriminazione statistica « c », a piè pagina, è modificata come segue:
b { 145 - ottenuto dalla raffinazione d'olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine
148 - altro

Pag. 85 - Voce n. 15.07-B-I-b-2-bb-beta; numero della statistica « d » e relativa discriminazione statistica « d », a piè pagina:
Il numero della statistica « d » e della relativa discriminazione statistica « d », a piè pagina, è modificato in « c ».

Pag. 86 - Voce n.ri 15.07-B-II-a-1-bb e 15.07-B-II-a-2-bb-beta; discriminazioni statistiche « a » e « b », a piè pagina:
Le discriminazioni statistiche « a » e « b », a piè pagina, sono modificate come segue:
a { - che ha subito un processo di raffinazione:
151 - - ottenuto dalla raffinazione d'olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine
154 - - altro
158 - altro
b { - che ha subito un processo di raffinazione:
161 - - ottenuto dalla raffinazione d'olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine
164 - - altro
168 - altro

Pag. 91 - Voci n.ri 15.17-A-I, 15.17-A-II-b, 15.17-B.I e 15.17-B-II; numeri della statistica:
I numeri della statistica « 01 », « 05 », « 03 » e « 06 », sono sostituiti, rispettivamente, con le lettere « a », « b », « c » e « d » e sono inserite, a piè pagina, le seguenti discriminazioni statistiche:

STATISTICA:
a { 02 - contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva
07 - altre
b { 08 - contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva
10 - non nominate
c { 13 - contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva
18 - altri
d { 21 - contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva
24 - altri

Pag. 132 - Voce n. 23.04-A-VI; numero della statistica:
Il numero della statistica « 12 » è sostituito con la lettera « b » ed è inserita, a piè pagina, la seguente discriminazione statistica:
b { 10 - residui dell'estrazione dell'olio di oliva (esclusa la sansa di olive della voce n. 23.04-A-II)
11 - altri

Pag. 132 - Voce n. 23.04-B; numero della statistica « b » e relativa discriminazione statistica « b », a piè pagina:
Il numero della statistica « b » è modificato in « c » e la relativa discriminazione statistica « b », a piè pagina, è modificata come segue:
c { 27 - sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva
30 - altri: di arachide
31 - altri: di colza e di ravizzone
32 - altri: di copra
33 - altri: di girasole
34 - altri: di lino
35 - altri: di soia
36 - altri: di sesamo
40 - altri: non nominati

Pag. 132 - Voce n. 23.05-B; numero della statistica « c » e relativa discriminazione statistica « c », a piè pagina:
Il numero della statistica « c » e della relativa discriminazione statistica « c », a piè pagina, è modificato in « d ».

(10630)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1966.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia e i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, e 18 luglio 1964, n. 724, riguardanti l'approvazione del vigente statuto e della successiva modifica dell'art. 8 dello statuto stesso;

Visto il proprio decreto 11 giugno 1962, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del predetto Collegio, ai sensi degli articoli 15 e 16 dello statuto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, è composto come segue:

De Majo dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, presidente;

Lauriola dott. Matteo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

ragioniere capo dell'Intendenza di Foggia, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il Collegio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(10873)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1966.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti l'ordine del Governo militare alleato 21 maggio 1943, n. 223, con il quale è stato costituito l'Ente fiera campionaria internazionale di Trieste, i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato il vigente statuto e 10 maggio 1962, numero 838, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 31 marzo 1961, riguardante la nomina, per un quadriennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 11 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », è composto dai seguenti membri:

Effettivi:

Cappelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Marzari dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lo Verre dott. Nicola, in rappresentanza del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste;

Francia dott. Ermenegildo, in rappresentanza del comune di Trieste;

Barison dott. Bruno, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste;

Supplenti:

De Majo dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Modugno dott. Guiscardo, in rappresentanza del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste.

I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(10874)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « 37° Salon international de l'automobile » di Ginevra.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal segretario generale del « Salon international de l'automobile » di Ginevra;

Ritenuto che, dalle note verbali intercorse fra il Dipartimento politico federale svizzero e l'Ambasciata d'Italia a Berna risulta la sussistenza della reciprocità di trattamento prevista dai decreti sopracitati;

Considerato che il « Salon international de l'automobile » ha il carattere d'una esposizione internazionale ufficialmente riconosciuta;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « 37° Salon international

de l'automobile », che avrà luogo a Ginevra dal 9 al 19 marzo 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(10764)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1966.

Autorizzazione al Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio della Regione del Molise e della provincia di Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 17 marzo 1936 e i propri decreti in data 2 febbraio 1949, 27 dicembre 1962 e 5 giugno 1964, coi quali il Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle province del Lazio e delle province di Caserta e Benevento, nonchè in quello dei comuni di Narni e Orvieto (Terni) e Isernia (Campobasso);

Vista la domanda presentata dal Banco stesso;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, coi decreti ministeriali in data 17 marzo 1936, 2 febbraio 1949, 27 dicembre 1962 e 5 giugno 1964, di che in premessa, è esteso a tutto il territorio della Regione del Molise e della provincia di Terni.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco di Santo Spirito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(1)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1966.

Autorizzazione alla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio in Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1243, e modificato con altro decreto in data 6 maggio 1962, n. 785;

Vista la motivata istanza presentata dalla Sezione anzidetta;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

La Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(4)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1966.

Autorizzazione alla Banca popolare di Montebelluna, ora Banca popolare di Asolo e Montebelluna, con sede in Montebelluna (Treviso), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 3 aprile 1956 e 30 novembre 1962, coi quali la Banca popolare di Monte-

belluna, ora Banca popolare di Asolo e Montebelluna, con sede in Montebelluna (Treviso), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Montebelluna, Caerano San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Volpago del Montello, Susegana, Trevignano e Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Montebelluna, ora Banca popolare di Asolo e Montebelluna, con sede in Montebelluna (Treviso), coi propri decreti in data 3 aprile 1956 e 30 novembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Asolo, Altivole, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Monfumo e Ponzano Veneto, tutti in provincia di Treviso.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Asolo e Montebelluna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(3)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1966.

Autorizzazione alla Banca Antoniana, con sede in Padova, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 14 agosto 1956, 30 novembre 1962 e 15 novembre 1963, coi quali la Banca Antoniana, con sede in Padova, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, Cittadella, Gazzo Padovano, Limena, Maserà, Monselice, frazione di Ponte di Brenta, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Saonara, Vò, Padova, Casalserugo, Fontaniva, Vigonza, Arquà Petrarca, Carrara San Giorgio, Carrara S. Stefano, Cinto Euganeo, Curtarolo, Galliera Veneta, Galzignano, Grantorto, Pernumia, Polverara, Pozzonovo, San Giorgio in Bosco, S. Pietro Viminario e Villa del Conte, in provincia di Padova; Camponogara, Vigonovo e Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia; Asiago, Rossano Veneto, Bressanvido, Pozzoleone e Quinto Vicentino, in provincia di Vicenza;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Antoniana, con sede in Padova, con i propri decreti in data 14 agosto 1956, 30 novembre 1962 e 15 novembre 1963, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Arre, Arzergrande, Baone, Barbona, Boara Pisani, Borgoricco, Brugine, Cadoneghe, Campodoro, Campo San Martino, Cervarese S. Croce, Correzzola, Granze, Loreggia, Masi, Massanzago, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove, Terrassa Padovana, Torreglia, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Carceri, Cartura, Legnaro, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Ponso, S. Elena d'Este e Sant'Urbano, tutti in provincia di Padova.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Antoniana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(2)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1966.

Emissione, dal 1° gennaio 1967 al 30 aprile 1967, di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1122, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1967, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1967, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle assemblee legislative il 31 luglio 1966;

Visto l'art. 14 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 che, tra l'altro, dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni ordinari del Tesoro con suoi decreti anche a modifica, ove occorra, delle norme previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° gennaio 1967 al 30 aprile 1967 di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961;

Serie		da L.	
Serie	F	da L.	100.000
»	G	» »	500.000
»	H	» »	1.000.000
»	L	» »	5.000.000
»	M	» »	10.000.000
»	N	» »	50.000.000
»	O	» »	100.000.000
»	P	» »	500.000.000
»	Q	» »	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro nella misura del 3,50 % annuo sarà corrisposto anticipatamente.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria dovranno comunicare alla Banca d'Italia l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere distinguendo:

a) buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a 10 centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui al precedente articolo devono essere fatte pervenire all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca, con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzare, a mezzo raccomandata, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato in Roma.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che all'articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un ispettore del Tesoro o, in sua vece, di un funzionario a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al 100 % e senza alcun soprapprezzo per la quota da vincolare a riserva ai sensi dell'articolo 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, mentre per la quota libera verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima lo richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito dell'avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle Sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

Quando ricorrano circostanze particolari, i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Per gli importi versati dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria ai sensi dei precedenti articoli le Sezioni di tesoreria provvederanno a redigere apposite contabilità mensili.

Art. 11.

Con decreto a parte verranno determinate le caratteristiche dei buoni per i quali è autorizzata l'emissione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1967
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 52

(104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola industriale « Giunio Fanfani », con sede in Grosseto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1966, la Società cooperativa agricola industriale « Giunio Fanfani », con sede in Grosseto, costituita per rogito Marzocchi in data 25 agosto 1958, repertorio 19629, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Mario Pasquini.

(10528)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dottoressa Maria Franceschini nata Peperle, nata a Trieste il 29 giugno 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere conseguito presso l'Università di Padova il 2 luglio 1943.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

La dottoressa Maria Agnese Pantaleone, nata a Villalba il 25 febbraio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Farmacia conseguito presso l'Università di Palermo l'11 luglio 1953.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(10590)

La dottoressa Eulalia Caterina Mura, nata a Domodossola (Novara) il 12 settembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Scienze naturali conseguito presso l'Università di Camerino il 26 novembre 1958.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all''Università di Camerino.

La dottoressa Dorina Olivieri, nata a Matera il 27 febbraio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Pedagogia conseguito presso l'Università di Bari il 21 novembre 1956.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(10591)

La dottoressa Laura Foschi nata Matteucci, nata a Forlì il 3 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere conseguito presso l'Università di Bologna il 18 marzo 1954.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

La dottoressa Maria Giovanna Calanca nata Melloni, nata a Bologna il 5 dicembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università di Bologna l'11 novembre 1957.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(10592)

La dottoressa Vincenzina Liciberto, nata a Roma il 18 marzo 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere conseguito presso l'Università di Roma il 12 febbraio 1963.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dottoressa Emilia De Micheli nata Stoppino, nata a Vigevano (Pavia) il 24 luglio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere conseguito presso l'Università di Milano il 4 marzo 1948.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(10586)

La dottoressa Anna Ungaro, nata a Roma il 27 settembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Roma il 14 marzo 1962.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Vittorio Spada, nato a Vignale (Alessandria) il 24 giugno 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Filosofia conseguito presso l'Università di Torino il 26 giugno 1958.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(10587)

La dottoressa Giuseppa Salvo, nata a Termini Imerese il 9 ottobre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Palermo il 20 marzo 1961.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

La dottoressa Maria Luisa Pagliari nata Sagnotti, nata a Milano il 4 giugno 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano il 16 febbraio 1957.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

(10588)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1966, registro n. 96 Pubblica istruzione, foglio n. 34, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 1° luglio 1964 dal prof. Giunta Vincenzo avverso la qualifica di « valente » attribuitagli per l'anno scolastico 1962-63 dal preside del Liceo-ginnasio « Eschilo » di Gela.

(10585)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1966, il comune di Cerro al Volturno (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.442.361, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10899)

Autorizzazione al comune di Santa Eufemia Lamezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1966, il comune di Santa Eufemia Lamezia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.008.481, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10900)

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1966, il comune di Altomonte (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.751.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10901)

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1966, il comune di Castrovillari (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.618.633, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10902)

Autorizzazione al comune di Castrignano dei Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1966, il comune di Castrignano dei Greci (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.883.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10903)

Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1966, il comune di Salice Salentino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.158.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10904)

Autorizzazione al comune di Sanarica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1966, il comune di Sanarica (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.997.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10905)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1966, il comune di San Pietro in Lama (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.462.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10906)

Autorizzazione al comune di San Cesario di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1966, il comune di San Cesario di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.186.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10907)

Autorizzazione al comune di San Donato di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1966, il comune di San Donato di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.103.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10908)

Autorizzazione al comune di Santa Cesarea Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1966, il comune di Santa Cesarea Terme (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.996.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10909)

Autorizzazione al comune di Scorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1966, il comune di Scorrano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.202.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10910)

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1966, il comune di Soleto (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.256.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10911)

Autorizzazione al comune di Specchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1966, il comune di Specchia (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.868.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10912)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1966, il comune di Polignano a Mare (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.358.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 6463 della *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 dicembre 1966.

(10913)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 4 gennaio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,95	624,90	624,97	624,90	624,91	625 —	624,97	624,91	624.95
$ Can.	576,51	577,40	576,60	577,25	576,60	576,70	577,25	576.25	576,70	576.75
Fr. Sv.	144,34	144,32	144,30	144,30	144,30	144,33	144,305	144.30	144,33	144.33
Kr. D.	90,53	90,58	90,54	90,60	90,45	90,56	90,59	90.60	90.56	90.56
Kr. N.	87,42	87,43	87,38	87,43	87,50	87,43	87,40	87.43	87.43	87.43
Kr. Sv.	120.76	120,80	120.76	120,785	120,70	120,80	120,785	120,785	120,80	120,80
Fol.	172,88	173.06	172,98	172,99	172,90	172,90	172,975	172,99	172.90	172,97
Fr. B.	12,48	12,483	12,4850	12,4835	12,48	12,48	12,488	12,4835	12,48	12,485
Franco francese	126.24	126,20	126.22	126.21	126.20	126,22	126,245	126.21	126,22	126.20
Lst.	1743.82	1744 —	1743.70	1744,10	1743.50	1744,10	1744,10	1744,10	1744,10	1744.50
Dm. occ.	157,09	157,09	157,11	157,135	157 —	157,07	157,12	157,135	157,07	157,12
Scell. Austr.	24,16	24,16	24.16	24,16	24,10	24,16	24,161	24,16	24,16	24,16
Escudo Port.	21,74	21,75	21,73	21,75	21,75	21,75	21,745	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4310	10,43	10,43	10,431	10,4310	10,43	10,43

Media dei titoli del 4 gennaio 1967

Rendita 5 % 1935	103,20
Redimibile 3,50 % 1934	99.60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88.475
Id. 5 % (Ricostruzione)	96.65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96.60
Id. 5 % (Città di Trieste)	96.125
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,775

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100.20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100.25
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100.20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 gennaio 1967

1 Dollaro USA	624,985
1 Dollaro canadese	577,25
1 Franco svizzero	144,302
1 Corona danese	90,585
1 Corona norvegese	87,415
1 Corona svedese	120.785
1 Fiorino olandese	172,982
1 Franco belga	12,486
1 Franco francese	126.227
1 Lira sterlina	1744.10
1 Marco germanico	157.127
1 Scellino austriaco	24.16
1 Escudo Port.	21,747
1 Peseta Sp.	10,431

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 9 agosto 1966 dal sig. Pahor Agostino, nato a Trieste il 22 agosto 1919 e qui residente in via Brunner 7, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Paccori;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Pahor Agostino è ridotto nella forma italiana di Paccori.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 dicembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(10887)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 1° settembre 1966 dalla signora Merkuza Giuseppina in Zocchi, nata a Trieste l'8 marzo 1903 e qui residente in via Romagna 35/1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, nn. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Marcusa;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Merkuza Giuseppina in Zocchi è ridotto nella forma italiana di Marcusa.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 14 dicembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(10888)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco dei candidati dichiarati idonei alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 18 dell'anzidetto testo unico, che fissa i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la formazione e la tenuta degli Albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, n. 414613, col quale sono stati indetti gli esami per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visti e riconosciuti regolari gli atti espletati dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale 6 luglio 1965, n. 403214;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette negli esami indetti con decreto ministeriale 10 febbraio 1965, n. 414613:

Cognome e nome	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Abbati Francesco	7,000	7,750	14,750
2. Accatino Pier Italo	7,250	6,000	13,250
3. Adamo Donatella	7,250	6,000	13,250
4. Alessi Giuseppe	7,000	6,000	13,000
5. Allione Giacomo Vittorio	7,250	6,330	13,580
6. Almansi Giorgio	8,000	6,210	14,210
7. Amendola Bruno	7,125	6,515	13,640
8. Amianto Francesco	8,000	7,800	15,800
9. Amighini Mario	7,000	6,400	13,400
10. Angelici Roberto	7,125	6,065	13,190
11. Angelino Mario	7,375	7,515	14,890
12. Anglani Amedeo	7,750	8,000	15,750
13. Antignani Marcello	7,000	6,160	13,160
14. Antonini Ambrogio	7,250	6,300	13,550
15. Aprile Antonio	7,125	6,865	13,990
16. Arcuri Vincenzo	7,750	6,010	13,760
17. Augenti Domenico	7,375	6,010	13,385
18. Augenti Elio Mario	7,000	6,420	13,420
19. Bacchi Achille	8,000	7,010	15,010
20. Badengo Nicola	7,000	6,000	13,000
21. Baldati Giuseppe	7,000	6,000	13,000
22. Balestra Romeo	7,250	6,530	13,780
23. Ballerini Alessandro	7,000	6,320	13,320
24. Ballerini Romano	7,500	7,520	15,020
25. Barbati Michele	7,000	6,600	13,600
26. Barchiesi Rolando	7,125	6,000	13,125
27. Barocci Luciano	7,375	6,315	13,690
28. Battaglino Renzo	7,000	6,415	13,415
29. Battiloni Valerio	7,250	7,070	14,320
30. Bechini Piero	7,375	6,000	13,375
31. Belardinelli Giuseppe	7,000	6,400	13,400
32. Benedetti Pier Giorgio	7,000	7,025	14,025
33. Benvenuti Giuliano	7,125	6,520	13,645
34. Berlucchi Ivo	7,125	6,555	13,680
35. Bernardini Luigi	7,375	6,520	13,895
36. Bernardo Saverio	7,000	6,480	13,480
37. Bianchi Angelo	7,125	7,020	14,145
38. Bianchi Cesarino	7,750	7,025	14,775
39. Bianco Pietro	7,125	6,000	13,125
40. Bisceglia Carlo	7,625	6,510	14,135
41. Bocciarelli Rodolfo	7,000	6,700	13,700
42. Bogliolo Giorgio	7,125	6,010	13,135
43. Bonagura Giuseppe	7,500	6,800	14,300
44. Bonini Irma nata Mignani	7,000	6,270	13,270
45. Bonini Mario	7,250	7,000	14,250
46. Bonsi Mario	7,500	6,215	13,715
47. Borghi Nazzarena	7,500	7,030	14,530
48. Borgogno Liliana	7,000	6,075	13,075
49. Boschi Giancarlo	7,375	7,600	14,975
50. Bossa Giovanni	8,250	7,550	15,800
51. Bovolo Romeo	7,250	6,810	14,060
52. Bracalente Davidde	7,250	6,550	13,800
53. Bresciano Paola	7,000	6,400	13,400
54. Buffoni Franco	7,750	7,100	14,850
55. Buscemi Angela	7,000	6,080	13,080
56. Buscioni Margherita in Curli	8,125	6,310	14,435
57. Cabras Francesco	7,000	6,275	13,275
58. Cacciante Giancarlo	7,000	6,065	13,065
59. Calabro Giuseppe	7,500	6,070	13,570
60. Calandri Margherita	7,000	6,590	13,590
61. Calderani Pier Luigi	7,250	6,830	14,080
62. Calzolari Luigi	7,000	6,815	13,815
63. Campidelli Guglielmo	8,000	7,000	15,000
64. Campion Giorgio	7,625	7,225	14,850
65. Camurati Luigi	7,625	6,800	14,425
66. Canicattì Alfonso	7,250	6,100	13,350
67. Caporicci Marianna in Sensi	7,250	6,000	13,250
68. Carlozzi Ettore	7,125	6,000	13,125
69. Carlucci Andrea	7,000	6,000	13,000
70. Caroli Giuseppe	7,000	6,000	13,000
71. Caroni Vanni	7,750	6,300	14,050
72. Carpignano Luigi	8,375	7,100	15,475
73. Carretta Gildo	7,875	7,010	14,885
74. Carunchio Luisa in Rizzelli	7,250	6,245	13,495
75. Casamichiela Carlo	7,000	7,510	14,510
76. Casari Augusto	7,250	7,225	14,475
77. Cassani Giancarlo	7,000	6,200	13,200
78. Castagnone Grazia Maria	7,000	6,100	13,100
79. Ceccarelli Marco	7,000	6,000	13,000
80. Chiacchio Eduardo	7,500	6,430	13,930
81. Chiappa Ezio	7,000	6,430	13,430
82. Chiappinelli Giulio	7,750	6,710	14,460
83. Chiarello Umberto Maria	7,375	6,000	13,375
84. Cinosi Franca	7,000	6,230	13,230
85. Clemente Rosa	7,375	7,110	14,485
86. Coletti Adua	7,000	6,820	13,820
87. Coletti Osvaldo	7,000	6,630	13,630
88. Colonna Emilio	7,500	6,200	13,700
89. Conterno Giuseppe	7,000	6,200	13,200
90. Corcione Edoardo	7,000	6,340	13,340
91. Cordero Lucia	8,000	7,030	15,030
92. Corleo Gaetano	7,500	6,000	13,500
93. Cornalba Carlo	7,250	6,120	13,370
94. Cosentino Elio	7,500	6,800	14,300
95. Costanzo Bruno	7,000	6,500	13,500
96. Cozzi Paola	7,125	6,710	13,835
97. Craveri Renato	7,250	6,000	13,250
98. Curli Giovanni	8,375	6,000	14,375
99. Dapporto Ermanno	7,250	6,315	13,565
100. Davoli Graziano	7,125	6,255	13,380
101. De Angelis Antonio	7,250	6,525	13,775
102. De Bonis Mario	7,625	6,035	13,660
103. De Cesare Cesare	7,750	6,250	14,000
104. De Filippis Luigi	7,625	6,000	13,625
105. De Grassi Acquilio	7,750	6,720	14,470
106. De Iuliis Mario Rosario Benito	7,125	6,210	13,335
107. Deleo Cesare	7,125	6,540	13,685
108. Delitala Antonio	7,000	6,445	13,445
109. Della Monica Vincenzo	7,000	6,030	13,030

Cognome e nome	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
110. Del Secco Enzo	7,000	6,120	13,120
111. De Pascale Nino Antonio	7,500	6,020	13,520
112. De Rubeis Teresa	7,000	6,000	13,000
113. De Stefano Vittorio	7,500	6,530	14,030
114. Diana Bruno	8,250	7,200	15,450
115. Di Domenicantonio Claudio	8,000	7,500	15,500
116. Di Nardo Camillo	7,000	6,000	13,000
117. Di Pronio Donato	7,000	6,395	13,395
118. Di Rito Antonio	7,000	6,450	13,450
119. Di Vano Mario	7,500	6,000	13,500
120. Di Vito Luigi	7,250	6,850	14,100
121. D'Onofrio Giuseppe	7,000	6,005	13,005
122. Epifani Elio	8,125	8,000	16,125
123. Evola Mario	7,125	6,310	13,435
124. Fantone Nadia	7,000	7,000	14,000
125. Fasano Mario	8,000	6,450	14,450
126. Fasano Nicola	7,375	7,010	14,385
127. Fassio Sergio	7,125	6,700	13,825
128. Ferrara Antonio	7,250	6,015	13,265
129. Ferrero Pietro	7,000	6,300	13,300
130. Fini Michele	7,000	6,145	13,145
131. Finocchio Paolino	8,125	6,500	14,625
132. Firmi Giuseppe	7,125	6,040	13,165
133. Forni Assunta	7,125	6,440	13,565
134. Fornoni Iside	7,375	6,200	13,575
135. Franchini Francesco	7,875	6,320	14,195
136. Freda Rocco	7,000	6,325	13,325
137. Freni Angela Maria	7,375	6,215	13,590
138. Freni Giuseppina	7,750	7,300	15,050
139. Gabrieli Pantaleo Brizio Luigi Leonardo	7,750	6,210	13,960
140. Gabrielli Vincenzo	7,000	6,110	13,110
141. Gagliasso Onorata	7,000	6,090	13,090
142. Gaia Pier Giacomo	7,875	7,200	15,075
143. Gardoni Giuseppe	7,500	6,615	14,115
144. Gargiulo Maria Giovanna	7,000	6,115	13,115
145. Garrone Guido	7,375	6,200	13,575
146. Gatto Gennaro	7,750	6,400	14,150
147. Gemignani Grazia	7,250	6,840	14,090
148. Gennai Marcello	7,875	8,000	15,875
149. Gentili Cesare	7,125	6,155	13,280
150. Geppetti Carlo	7,375	6,810	14,185
151. Gerosa Mario	7,375	6,710	14,085
152. Ghirardi Riccardo Renato	7,125	6,600	13,725
153. Giannettoni Mario	7,250	6,000	13,250
154. Gianniello Antonio	7,000	7,500	14,500
155. Giordano Felice	7,000	6,310	13,310
156. Gonnelli Elena	7,125	6,460	13,585
157. Grassi Maria Beatrice	7,000	6,000	13,000
158. Gregni Bruno	7,250	6,800	14,050
159. Grilli Secondo	8,375	6,800	15,175
160. Guglielmotti Giuseppe	7,000	6,820	13,820
161. Guidi Clelia in Nascimbene	7,000	6,185	13,185
162. Guidi Elena	7,000	6,820	13,820
163. Guidoni Piero Giuseppe	7,000	7,515	14,515
164. Guyon Flavia in Corsaro	7,500	6,500	14,000
165. Gullo Alda Fortunata	7,125	6,810	13,935
166. Gullo Giovan Battista	7,000	6,210	13,210
167. Laurelli Cesare	7,000	6,085	13,085
168. Lazzari Gianfranco	7,000	6,195	13,195
169. Leone Ernesto	7,000	6,000	13,000
170. Leoni Francesco	7,875	6,600	14,475
171. Lepri Luigi	7,250	6,400	13,650
172. Liberati Luigi	7,000	6,460	13,460
173. Liccardi Ernesto	7,500	7,515	15,015
174. Locatelli Giuseppe	7,500	6,305	13,805
175. Lombardi Gustavo	7,250	7,000	14,250
176. Lombardi Michele	7,000	6,535	13,535
177. Lombardo Luigi	7,250	6,045	13,295
178. Longi Ettore Salvatore	7,000	6,290	13,290
179. Losurdo Cosimo	7,125	6,000	13,125
180. Luly Vincenzo	7,000	6,000	13,000
181. Macchi Renato	7,125	6,400	13,525
182. Macchia Giacomo	8,000	7,200	15,200
183. Maellare Francesco Paolo	7,000	6,160	13,160
184. Maggi Folco	7,250	6,000	13,250
185. Magnano Nunzio	7,000	6,080	13,080
186. Magoni Giovanna in Savio	7,000	6,300	13,300
187. Manassero Mario	7,625	6,415	14,040
188. Manassero Roberto	7,750	6,525	14,275
189. Manenti Laura	7,000	6,115	13,115
190. Mangano Antonino	7,500	6,610	14,110
191. Marcellini Aldo	7,250	6,110	13,360
192. Marcucci Carlo	7,125	6,200	13,325
193. Marenco Carlo	7,125	6,110	13,235
194. Marizzoli Siro Alberto Mario	7,000	6,180	13,180
195. Maroni Alberto	7,125	7,800	14,925
196. Maroni Edoardo	7,375	6,510	13,885
197. Marra Baldo	7,000	6,505	13,505
198 Marsala Attilio	7,000	6,000	13,000
199. Marsala Guido	8,250	6,410	14,660
200. Martoglio Ferruccio	7,000	6,500	13,500
201. Mascagna Angelo Giuseppe	7,875	7,200	15,075
202. Mascilongo Basso	7,375	6,200	13,575
203. Maugeri Marcello	7,125	6,060	13,185
204. Mazzeo Carlo	7,375	6,030	13,405
205. Mazzeo Gennaro	7,125	6,000	13,125
206. Meassi Massimo	7,000	6,400	13,400
207. Meda Giorgio	7,000	6,750	13,750
208. Mensi Giuseppe	7,250	6,700	13,950
209. Merlo Gian Luigi	7,000	6,025	13,025
210. Micalizzi Giuseppe Mario	7,000	6,000	13,000
211. Miliani Giovanni	7,000	6,000	13,000
212. Mitolo Emanuele	7,000	6,000	13,000
213. Moccagatta Carlo Antonio	7,125	6,550	13,675
214. Mocci Armando	7,250	6,010	13,260
215. Mocetti Giuseppina in Parroccini	7,625	6,220	13,845
216. Mogni Guido	7,125	7,000	14,125
217. Mondadori Clelia	7,000	6,105	13,105
218. Monticelli Attilio	7,000	6,155	13,155
219. Monzeglio Ermanno	7,250	6,820	14,070
220. Monzeglio Rosamaria	7,500	6,015	13,515
221. Morando Calisto Luigi	7,000	6,100	13,100
222. Nannoni Sestilio	7,250	7,010	14,260
223. Napoli Luigi	7,375	6,115	13,490
224. Natta Giuseppe	7,250	6,950	14,200
225. Neri Giovanni	7,250	6,430	13,680
226. Netti Giuseppe	7,000	6,620	13,620
227. Nicastro Renato	7,250	6,100	13,350
228. Niccoli Mauro	7,000	6,130	13,130
229. Nigro Francesco	7,000	6,000	13,000
230. Oddino Ubaldo	7,000	6,410	13,410
231. Odorisio Vincenzo	7,250	6,625	13,875
232. Oggiano Anna Maria	7,125	6,300	13,425
233. Olivero Andrea	7,625	7,250	14,875
234. Operamolla Nicodemo	8,250	7,600	15,850
235. Padalino Vittorio	7,000	6,000	13,000
236. Palatta Sebastianelli Mario	7,375	6,515	13,890
237. Palla Marilena	7,250	6,410	13,660
238. Pallotta Domenico	8,000	6,800	14,800
239. Panichi Fabio	7,250	6,310	13,560
240. Paolo Oreste	7,000	6,015	13,015
241. Parisella Augusto	7,500	6,540	13,840
242. Pasciuti Nino	7,000	7,010	14,010
243. Pavia Mario	7,250	6,090	13,340
244. Pelliccia Cesare	7,000	6,450	13,450
245. Pepi Gianfranco	7,250	6,000	13,250
246. Peroni Franco	7,125	6,330	13,455
247. Petrucci Enzo	7,875	6,000	13,875
248. Piccini Enzo	7,875	6,810	14,685
249. Picotti Riccardo	8,000	6,310	14,310
250. Piumatti Luigi	7,125	6,725	13,850
251. Piraino Alberto	7,000	6,000	13,000
252. Pizzorno Emilio	7,000	6,045	13,045
253. Pocaterra Aberaldo	7,750	6,900	14,650
254. Poli Giuseppe	7,875	6,525	14,400
255. Porcedda Antonio	7,875	7,500	15,375
256. Porqueddu Maria Andreana nata Pirino	7,625	6,535	14,160
257. Proverbio Maria Elisabetta	7,000	6,900	13,900
258. Pupa Franco	7,125	6,360	13,485
259. Puri Roberto	7,000	6,315	13,315

Cognome e nome	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
260. Quarta Vincenzo	7,125	6,140	13,265
261. Rabito Giuseppe	7,000	6,300	13,300
262. Raimondo Giovanni	7,250	6,220	13,470
263. Rapanà Oronzo Vittorio	7,125	6,015	13,140
264. Rauco Marcello	7,125	6,615	13,740
265. Raviciotti Giovanni	7,000	6,615	13,615
266. Re Vincenzo	7,125	6,000	13,125
267. Regasto Salvatore	7,125	6,115	13,240
268. Regoli Antonia	7,000	6,350	13,350
269. Rettura Mario	7,375	6,230	13,605
270. Ricci Laura	7,500	6,910	14,410
271. Ricci Nora	7,750	6,910	14,660
272. Ricci Renato	7,625	6,550	14,175
273. Riera Salvatore Enrico	7,000	6,060	13,060
274. Ripani Lina	7,000	6,225	13,225
275. Ritacca Fernando	7,000	6,205	13,205
276. Riva Umberto	7,000	6,000	13,000
277. Rizzo Angelo	7,125	6,220	13,345
278. Rizzo Sergio	7,125	6,800	13,925
279. Rocca Luigi	7,000	6,190	13,190
280. Rochira Cosimo	7,000	6,200	13,200
281. Rochira Vincenzo	7,125	6,300	13,425
282. Romanelli Angelo Ludovico	7,000	6,010	13,010
283. Romano Francesco	7,125	6,180	13,305
284. Rondoni Roberto	7,000	6,175	13,175
285. Roni Giampaolo	7,000	6,285	13,285
286. Roni Paola	7,000	6,810	13,810
287. Rossi Massimo	7,250	6,515	13,765
288. Rossi Piergiovanni	7,000	6,020	13,020
289. Rovida Antonio	7,500	6,515	14,015
290. Russo Carlo	7,000	6,530	13,530
291. Ruvolo Leonardo	7,125	6,200	13,325
292. Ruzzi Emma in Mancinelli	7,000	6,000	13,000
293. Salti Giuseppe	7,750	7,500	15,250
294. Salvarani Ostilio	7,000	6,390	13,390
295. Santacroce Vittorio	7,000	6,100	13,100
296. Santuccione Ilda	7,125	6,200	13,325
297. Satta Giovanni	7,125	6,500	13,625
298. Scapecchi Fabio	7,500	6,010	13,510
299. Scarpa Adriano	7,125	6,315	13,440
300. Schiattino Cosimo	7,375	6,310	13,685
301. Sculco Luigi	7,000	6,215	13,215
302. Serlenga Francesco	7,000	6,000	13,000
303. Sernia Giuseppe	7,000	6,220	13,220
304. Serra Giovanna in Monticelli	7,750	6,315	14,065
305. Sicilia Erinna	7,000	6,035	13,035
306. Simeone Andrea Vincenzo	7,000	6,610	13,610
307. Simonelli Pietro	7,250	6,275	13,525
308. Smaldone Luigi	7,000	6,300	13,300
309. Sofi Giuseppe	7,000	6,000	13,000
310. Soldo Pietro	7,250	6,215	13,465
311. Sommatis Aldo	7,375	6,800	14,175
312. Sommatis Giuseppe	7,250	6,300	13,550
313. Sorbello Sebastiano	7,250	7,510	14,760
314. Spagli Giovanni	7,125	6,280	13,405
315. Spalletti Vittoriano	7,375	6,500	13,875
316. Spanò Vincenzo	7,000	6,400	13,400
317. Squeo Marcello	7,500	6,575	14,075
318. Tafaro Carmine	7,875	6,800	14,675
319. Talenti Carletto	7,000	6,150	13,150
320 Tartarelli Efisio	8,000	6,520	14,520
321. Tassoni Giovanni	7,125	6,200	13,325
322. Terracina Salvatore	7,125	6,610	13,735
323. Toffolo Marco	7,250	6,800	14,050
324. Tomaselli Michele Giuseppe	7,000	6,300	13,300
325. Tomassini Dante	7,000	6,540	13,540
326. Toselli Franco	7,000	7,120	14,120
327. Trabella Pier Franco	7,000	6,050	13,050
328. Trinchese Antonio	7,000	6,055	13,055
329. Triolo Vincenzo	7,375	6,250	13,625
330. Troiano Anna Maria	7,875	7,000	14,875
331. Troncatti Gianfranco	7,250	6,225	13,475
332. Ursillo Vincenzo	7,625	6,750	14,375
333. Usai Luciana	7,375	7,000	14,375
334. Vacca Paolo	7,000	6,040	13,040
335. Valenti Emanuele	7,000	6,425	13,425
336. Varallo Vittorio	7,125	6,460	13,585
337. Varisco Roberto	7,500	6,420	13,920
338. Varvello Miranda in Scienza	7,750	6,950	14,700
339. Vecchietti Massacci Nicola	8,125	7,100	15,225
340. Ventura Giovambattista	7,375	6,220	13,595
341. Vergoni Franco	8,000	6,950	14,950
342. Vernassa Eugenio	7,000	6,245	13,245
343. Zamboni Arrigo	7,125	6,530	13,655
344. Zanetta Giovanni	7,375	6,320	13,695
345. Zannier Giancarlo	7,250	6,400	13,650
346. Zema Marco	8,000	6,325	14,325
347. Zingale Giuseppe	7,000	6,710	13,710
348. Zito Isaia	7,375	6,210	13,585
349. Zoccali Stefano	7,000	6,000	13,000
350. Zoccola Alfonso	7,000	6,000	13,000

Art. 2.

Si fa riserva di provvedere nei confronti dei candidati Anello Giovanni, Cambria Guglielmo, Di Biase Stefano, Fortunato Carmelo, Gangemi Giacomo, Merra Riccardo, Papa Giovanni, Parascandolo Alessandro e Tramontano Antonio in attesa dei risultati degli accertamenti disposti riguardo alla loro posizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1966

Il Ministro: PRETI

(10897)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione di due Sottocommissioni giudicatrici del concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1965, registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 53, con il quale è stato bandito un concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1966, registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 50, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che a norma dell'art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, occorre procedere alla costituzione di Sottocommissioni giudicatrici, in quanto i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superano il numero di tremila;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, integrata di altri elementi, è suddivisa in due Sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta dal dott. Edmondo Cossu, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, risulta composta dei seguenti altri elementi:

1ª *Sottocommissione*

Membri:

Caccamo dott. Francesco, ispettore generale del ruolo dell'Amministrazione centrale;

Braschi dott. Ernesto, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Meconcelli dott. Alfiero, direttore di sezione del ruolo dell'Amministrazione centrale;

Cozzolino dott. Pasquale, direttore di sezione del ruolo dell'Amministrazione centrale.

Segretario aggiunto:

Terzo dott. Augusto, consigliere di 1ª classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

2ª *Sottocommissione*

Membri:

Azzolini dott. Corradino, ispettore generale del ruolo dell'Amministrazione centrale;

Sciacca dott. Orazio, ispettore generale del ruolo della Amministrazione centrale;

Cingolani dott. Carlo, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Di Renzo dott. Sirio, direttore di divisione del ruolo dell'Amministrazione centrale.

Segretario aggiunto:

Rapisardi dott. Vincenzo, ispettore principale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1966

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1966
Registro n. 13 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 75

(10756)

MINISTERO DELLA DIFESA

Prova scritta del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento ordinario di cinque tenenti in s.p.e. del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

La prova scritta del concorso per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario ruolo ufficiali chimici farmacisti, indetto con decreto ministeriale 14 aprile 1966, citato nelle premesse, avrà luogo in Roma presso il Centro studi e ricerche della sanità militare, via S. Stefano Rotondo n. 4, nel giorno 30 gennaio 1967.

(11)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 23 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 24 settembre 1966, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 28, 30 e 31 gennaio 1967, alle ore 8.

(10891)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 21 del 15 novembre 1966, (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 aprile 1966, n. 2899, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami e per titoli a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2735.

(10778)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i dieci posti riservati al Compartimento di Cagliari nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi trecento posti di assistente di stazione in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1966 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 settembre 1966, n. 7089, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i dieci posti riservati al Compartimento di Cagliari nel pubblico concorso a complessivi trecento posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737.

(10779)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto n. 7214 del 10 settembre 1965;

Considerato che il dott. Ciriaco Giuseppe, vincitore della condotta medica di Motta Santa Lucia ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 6085 del 20 luglio 1966;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Ciriaco Giuseppe, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato inoltre che il dott. Mauro Sandro che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Motta Santa Lucia indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966 il dott. Mauro Sandro è dichiarato vincitore della condotta medica di Motta Santa Lucia in sostituzione del dott. Ciriaco Giuseppe rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Motta Santa Lucia.

Catanzaro, addì 14 dicembre 1966

Il medico provinciale: GIUTTARI

(10760)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1185 in data 22 marzo 1966, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1965;

Considerato che si deve procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni degli organi competenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1965, indetto con il bando sopracitato, è costituita come segue:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Sganga dott. Carlo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Brancati dott. Benito, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno;

Provenzal prof. dott. Alessandro, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Terni;

Dott. Scattoni Debaldo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Orvieto;

Breccia Maria, ostetrica condotta di Orvieto.

Segretario:

Annino dott. Pietro, consigliere di 1ª classe.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e il concorso avrà luogo presso lo Ufficio del medico provinciale di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato anche, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Terni e del Comune interessato nonchè nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Terni, addì 19 dicembre 1966

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(10780)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ragusa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1963/187 dell'11 febbraio 1966, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1965.

Visto il proprio decreto n. 1963/814 del 14 giugno 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità degli atti di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto gli artt. 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso specificato nelle premesse:

1. Zisa Guglielmo . . . . . . punti 69,14 su 100
2. Farina Salvatore . . . . . . » 59,12 »
3. Sparacino Emanuele . . . . . » 51,44 »
4. Crisci Salvatore . . . . . . » 50,02 »
5. Monisteri Giovanni . . . . . » 48,16 »
6. Cavallaro Giuseppe . . . . . » 46,58 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Ragusa ed a quello del comune di Giarratana.

Ragusa, addì 19 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: SALANDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1963/1907 del 19 dicembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati idonei al concorso a posto di veterinario condotto vacante in provincia di Ragusa al 30 novembre 1965 bandito con decreto n. 1963/187 dell'11 febbraio 1966;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione del vincitore;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il concorrente dott. Guglielmo Zisa classificato primo nella graduatoria degli idonei è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Giarratana.

Il presente decreto sarà pugbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Ragusa e a quello del comune di Giarratana.

Ragusa, addì 19 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: SALANDI

(10856)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.